

**Causa C-73/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 febbraio 2023

**Giudice del rinvio:**

Tribunal de première instance de Liège (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

30 gennaio 2023

**Ricorrente:**

Chaufontaine Loisirs SA

**Resistente:**

État belge

**1. Oggetto e dati della controversia:**

- 1 La legge del 1° luglio 2016 ha specificamente assoggettato ad IVA i giochi d'azzardo con poste di denaro online, vale a dire proposti per via elettronica, abrogando nei loro confronti il regime di esenzione di cui beneficiano i giochi d'azzardo con poste di denaro nonché le lotterie in generale.
- 2 La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) è stata quindi investita di un ricorso di annullamento di tale deroga speciale, vertente sulla violazione di norme di diritto interno in materia di competenza e sull'inosservanza, in particolare, del principio di neutralità fiscale alla base della direttiva IVA, in quanto la legge crea una disparità tra i regimi IVA applicabili ai giochi e alle scommesse online, da un lato, e ai giochi e alle scommesse «fisiche» nonché alle lotterie online e a quelle «fisiche», dall'altro.
- 3 La Cour constitutionnelle ha accolto i motivi vertenti sulla violazione delle norme di diritto interno in materia di competenza e ha considerato che non occorre esaminare gli altri motivi, in particolare quello relativo all'inosservanza del

principio di neutralità fiscale, dato che essi non avrebbero potuto comportare un annullamento più esteso.

- 4 La Cour constitutionnelle ha quindi annullato le disposizioni in questione della legge del 1° luglio 2016 con effetto a decorrere dal 21 maggio 2018, precisando che le imposte pagate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 21 maggio 2018 erano mantenute in considerazione delle difficoltà di bilancio e amministrative che il loro rimborso avrebbe provocato (v. [sentenze del 22 marzo 2018, 34/2018](#), e dell'8 novembre 2018, 155/2018).
- 5 La ricorrente gestisce un casinò online. Essa ha chiesto in via principale la restituzione di un importo pari a EUR 640 478,825, da essa versato a titolo di IVA sui giochi e sulle scommesse online effettuati tra il 1° luglio 2016 e il 22 maggio 2018.
- 6 Con decisione del 1° dicembre 2020, l'Amministrazione ha respinto tale domanda con la motivazione che le condizioni per l'esercizio di un'azione di restituzione non erano soddisfatte.
- 7 La ricorrente ha quindi adito il giudice del rinvio.

## **2. Disposizioni richiamate:**

### ***Trattato sul funzionamento dell'Unione europea***

- 8 L'articolo 267 dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

(...)

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

(...))»

### ***Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.***

- 9 L'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), è formulato come segue:

«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

(...)»

### 3. Argomenti delle parti:

#### A. *La ricorrente*

- 10 La ricorrente sostiene anzitutto che l'IVA controversa è stata prelevata in violazione del principio della neutralità fiscale alla base della direttiva IVA. Essa denuncia inoltre il mantenimento, per il periodo in questione, degli effetti della legge annullata.
- 11 La ricorrente contesta la differenza di trattamento tra i prodotti (tra cui le lotterie) offerti online dalla Loterie nationale (Lotteria nazionale) (esenti dall'IVA) e i giochi e le scommesse offerti online da diversi operatori economici privati (soggetti all'IVA).
- 12 La ricorrente precisa che i giochi d'azzardo con poste di denaro sono in concorrenza nello stesso mercato. Peraltro, essa sottolinea che la Loterie Nationale propone sul suo sito Internet, oltre a un'ampia gamma di lotterie, giochi e scommesse online simili ai giochi forniti dagli altri operatori online, che tale somiglianza è confermata dalla letteratura scientifica, in particolare per quanto riguarda l'assuefazione a tali giochi. Essa rileva infine che la Loterie Nationale pratica una pubblicità assai offensiva, data la mancanza di controlli nei suoi confronti.
- 13 Essa cita diverse sentenze della Corte di giustizia, tra cui la sentenza del 27 giugno 2019, *Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.* (C-597/17, EU:C:2019:544) in cui viene ricordata la portata del principio di neutralità fiscale:

*«28. In secondo luogo, gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA (sentenza del 27 aprile 2006, *Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen*, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).*

(...)

*47. Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista*

dell'IVA (sentenze dell'11 settembre 2014, K, C-219/13, EU:C:2014:2207, punto 24, e del 9 marzo 2017, *Oxycure Belgium*, C-573/15, EU:C:2017:189, punto 30)».

- 14 Essa ne conclude che siffatta differenza di trattamento viola il principio di neutralità, in quanto tali due prestazioni di servizi sono simili perché:
- presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità nell'uso,
  - le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di ricorrere all'una o all'altra di dette prestazioni.
- 15 Inoltre, la ricorrente addebita all'État belge (Stato belga) di aver mantenuto gli effetti dell'abrogazione dal 1° luglio 2016 al 21 maggio 2018. Essa ha ricordato dinanzi all'amministrazione che, nella sentenza del 27 giugno 2019, *Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.* (C-597/17, EU:C:2019:544), la Corte di giustizia ha dichiarato che un «giudice nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni nazionali».
- 16 Il mantenimento per il passato degli effetti delle disposizioni annullate dalla Cour constitutionnelle non persegue un obiettivo legittimo o non risponde alle esigenze dell'interesse generale che possono giustificare, di per sé, l'ingerenza sul piano dei principi. Inoltre, tale ingerenza riveste un carattere sproporzionato in quanto spezza l'equilibrio esistente tra gli interessi delle parti coinvolte.
- 17 La giurisprudenza della Corte di giustizia considera che l'impossibilità per un soggetto passivo di ottenere il rimborso dell'IVA versata allo Stato per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea, costituisce un'ingerenza che non persegue un obiettivo legittimo, non è proporzionata e viola il diritto di proprietà sancito dall'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

### **B. Lo Stato belga**

- 18 Lo Stato belga ritiene che le lotterie non siano simili ai giochi d'azzardo con poste di denaro online, cosicché il principio di neutralità fiscale non è violato.
- 19 Le lotterie costituiscono, a suo avviso, una categoria distinta dai giochi d'azzardo con poste di denaro, in particolare per le seguenti ragioni:
- nel diritto belga, la legge del 7 maggio 1999 in materia di giochi d'azzardo, scommesse, case da gioco e tutela dei giocatori, non si applica alle lotterie, poiché esse sono state esplicitamente escluse dal legislatore dal suo ambito di applicazione in forza dell'articolo 3 bis di tale legge. Le lotterie sono contemplate dalla legge del 31 dicembre 1851, in materia di lotterie, e dalla legge del 22 luglio 1991 che disciplina la Loterie nationale.

- La Loterie nationale, ente pubblico, gode, in diritto belga, di un monopolio legale per quanto riguarda l'organizzazione delle lotterie. L'oggetto sociale della Loterie nationale riguarda tuttavia anche l'organizzazione di giochi d'azzardo e di scommesse in tutte le sue forme.
  - I giochi d'azzardo e le scommesse offerti online dagli operatori economici di diritto privato sono controllati dalla Commissione dei giochi d'azzardo. La Loterie nationale è sotto il controllo dello Stato belga. La Loterie nationale deve, in particolare, concludere un contratto di gestione con lo Stato belga (articolo 14 della legge del 19 aprile 2002). Tale contratto di gestione impone alla Loterie Nationale, ente di interesse pubblico, diversi obblighi. Viene precisato che la Loterie Nationale è incaricata di organizzare le lotterie, i concorsi, i giochi d'azzardo e le scommesse nell'interesse generale e secondo metodi commerciali (v. articolo 3, § 3 della legge del 19 aprile 2002).
  - Il contratto di gestione fissa le modalità di calcolo e di pagamento della rendita di monopolio, dei contributi speciali e della percentuale dell'utile al lordo delle imposte prelevata annualmente:
    - a fini di finanziamento di programmi di aiuti a paesi in via di sviluppo («sussidi della Loterie Nationale»),
    - a fini di pubblica utilità definiti in Consiglio dei Ministri,
    - e per la dotazione annua concessa alla Caisse nationale des calamités (Cassa nazionale delle calamità), alla Fondation Roi Baudouin (Fondazione re Baldovino) e al Fonds belge de survie (Fondo belga per la sopravvivenza).
  - Il quadro normativo della Loterie nationale impone diverse misure di tutela delle persone (informativa al grande pubblico sulle reali possibilità di vincita per ogni tipo di prodotto proposto, organizzazione di campagne di informazione sui rischi economici, sociali e psicologici connessi alla dipendenza dal gioco).
  - Inoltre, l'aliquota di redistribuzione – che rappresenta la quota di denaro riversata ai giocatori su tutte le poste effettuate – è, secondo lo Stato belga, notevolmente diversa per i giochi di lotteria (bassa percentuale di ritorno al giocatore: tra il 50 e il 60%) rispetto ad altri giochi d'azzardo (alta percentuale di ritorno: 95% e oltre).
- 20 Lo Stato belga ricorda il potere discrezionale degli Stati membri di esentare talune categorie di giochi e di assoggettarne altre all'IVA.
- 21 Per quanto riguarda il mantenimento degli effetti della normativa annullata, la ricorrente, secondo l'amministrazione tributaria, interpreta in modo incompleto il dispositivo della sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a. (C-597/17, EU:C:2019:544), che così recita: «un giudice nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a

mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni nazionali che esso ha dichiarato incompatibili con la direttiva 2006/112 fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva di cui trattasi, al fine, da una parte, di limitare i rischi della mancanza di certezza del diritto derivanti dall'effetto retroattivo di tale annullamento e, dall'altra, di evitare l'applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni incompatibile con la direttiva stessa» (sottolineato dall'amministrazione tributaria).

- 22 Orbene, nel caso di specie, se la Cour constitutionnelle ha annullato le disposizioni di cui trattasi è a causa della violazione di norme di diritto interno, e non in quanto essa le avrebbe dichiarate incompatibili con la direttiva IVA.
- 23 L'amministrazione tributaria sostiene che le disposizioni annullate dalla Cour constitutionnelle non costituiscono una trasposizione non conforme della direttiva IVA.

#### **4. Giudizio del Tribunale:**

##### **A. Primo motivo vertente sul principio di neutralità fiscale**

- 24 Nella sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a. contro Ministerraad (C-597/17, ECLI:EU:C:2019:544, punti 28 e 47), la Corte di giustizia ha ricordato la portata del principio di neutralità fiscale:

«In secondo luogo, gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA (sentenza del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

(...)

Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell'IVA (sentenze dell'11 settembre 2014, K, C-219/13, EU:C:2014:2207, punto 24, e del 9 marzo 2017, Oxycure Belgium, C-573/15, EU:C:2017:189, punto 30)».

- 25 Nelle conclusioni presentate nella causa The English Bridge Union (C-90/16, EU:C:2017:464, paragrafo 19), l'avvocato generale Szpunar ha sintetizzato il principio di neutralità nel contesto dell'esenzione dei giochi d'azzardo nei seguenti termini: «Nella sentenza Rank Group la Corte ha dichiarato che una differenza di trattamento ai fini dell'IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest'ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione del principio di neutralità fiscale nel contesto dell'esenzione dei giochi d'azzardo con poste di denaro prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA. La questione

se l'attività considerata rientrasse tra le "scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro" è stata risolta in base alla logica di mercato: se i clienti ritengono che i servizi siano simili, essi devono essere tassati allo stesso modo».

- 26 L'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 ha lasciato un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l'esenzione o la tassazione dei giochi d'azzardo con poste di denaro dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. La facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d'azzardo con poste di denaro.
- 27 Nella sentenza del 24 marzo 1994, Schindler (C-275/92, EU:C:1994:119, punti 60 e 61), pronunciata in materia di libera prestazione di servizi, la Corte ha dichiarato quanto segue: «Occorre poi sottolineare che, tenuto conto della rilevanza delle somme che consentono di raccogliere e dei premi che possono offrire ai giocatori, soprattutto quando sono organizzate su grande scala, le lotterie comportano elevati rischi di criminalità e di frode. Esse costituiscono inoltre un'incitazione alla spesa che può avere conseguenze individuali e sociali dannose. Infine non è privo d'interesse il rilievo, pur non potendo essere considerato di per sé una giustificazione oggettiva, che le lotterie possono essere un mezzo di finanziamento rilevante per attività di beneficenza o di interesse generale come le opere sociali, le opere caritatevoli, lo sport o la cultura.

Queste specificità giustificano che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente per definire le esigenze di tutela dei giocatori e più in generale, tenendo conto delle specificità socio-culturali di ogni Stato membro, di tutela dell'ordine sociale, sia per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle lotterie, il volume delle puntate, sia per quanto riguarda la destinazione degli utili da esse ricavati».

- 28 Nell'ordinanza del 18 maggio 2021, Fluctus e a. (C-920/19, non pubblicata, EU:C:2021:395), pronunciata anch'essa in materia di libera prestazione dei servizi, la Corte ha dichiarato che: «L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d'azzardo per il solo motivo che le pratiche pubblicitarie del titolare del monopolio sulle lotterie e i casinò mirano a incitare alla partecipazione attiva al gioco, ad esempio banalizzando il gioco, conferendogli un'immagine positiva per effetto dell'impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrazione mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che prospettino laute vincite».
- 29 Nella sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group (C-259/10 e C-60/10, EU:C:2011:719, punti da 49 a 51), pronunciata, questa volta, in materia di IVA, la Corte ha, d'altro canto, ricordato, a proposito della comparabilità tra i bingo e le

slot machine, quanto segue: «Ne consegue che le differenze di regime giuridico menzionate dai giudici del rinvio sono irrilevanti ai fini della valutazione della comparabilità dei giochi di cui trattasi.

Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, in taluni casi eccezionali, la Corte abbia riconosciuto che, alla luce delle peculiarità dei settori considerati, differenze del contesto normativo e del regime giuridico regolante le cessioni di beni o le prestazioni di servizi interessate, quali ad esempio la possibilità o meno di rimborso di un medicinale oppure l'assoggettamento o meno del prestatore ad obblighi di servizio universale, potessero creare una distinzione agli occhi del consumatore in termini di rispondenza alle proprie esigenze (v. sentenze 3 maggio 2001, Commissione/Francia, cit., punto 27, nonché 23 aprile 2009, causa C-357/07, TNT Post UK, Racc. pag. I-3025, punti 38, 39 e 45).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione, lett. a), nella causa C 259/10 e la prima questione nella causa C 260/10 vanno risolte dichiarando che, in presenza di una differenza di trattamento di due giochi d'azzardo per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrino in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione».

- 30 Nella sentenza del 10 giugno 2010, *Leo-Libera* (C-58/09, EU:C:2010:333), pronunciata in materia di IVA, la Corte ha, questa volta, ricordato quanto segue: «35. Infatti, se non si vuole privare l'art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 e l'ampio margine di valutazione discrezionale che tale disposizione riconosce agli Stati membri di ogni effetto utile, tale principio non può essere interpretato nel senso che osta a che una forma di gioco d'azzardo con posta di denaro venga esentata dal pagamento dell'IVA mentre un'altra forma di gioco non lo sia, purché tuttavia le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza».
- 31 Nel caso di specie, alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte, si pone un problema di interpretazione del diritto dell'Unione, che giustifica la presentazione delle prime due questioni pregiudiziali.
- 32 Tali questioni sono più ampie della prima questione sollevata il 18 novembre 2022 dallo stesso tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) (causa C-741/22), avente ad oggetto la differenza di trattamento tra le lotterie online proposte dalla Loterie nationale e gli altri giochi d'azzardo online proposti da operatori privati.
- 33 Il presente rinvio pregiudiziale riguarda la differenza di trattamento tra i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti online e, da un lato, i giochi d'azzardo con poste di denaro non forniti online (prima questione) e, dall'altro, le lotterie fornite online o meno (seconda questione).



## **B. Secondo motivo vertente sul mantenimento degli effetti della legge annullata**

34 Dall'esposizione delle parti risulta che l'interpretazione del diritto dell'Unione solleva difficoltà sotto vari profili.

35 Anzitutto, nella sentenza del 27 giugno 2019, *Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.* (C-597/17, EU:C:2019:544, punti 59 e 60), la Corte di giustizia ha ricordato le condizioni alle quali uno Stato membro potrebbe mantenere gli effetti di una disposizione contraria al diritto dell'Unione:

«Infatti, anche supponendo che sussistano considerazioni imperative di certezza del diritto, idonee a condurre eccezionalmente alla provvisoria sospensione dell'effetto di disapplicazione esercitato da una disposizione di diritto dell'Unione direttamente applicabile nei confronti del diritto nazionale ad essa contrario, tale sospensione va [senz'altro] esclusa nella fattispecie, in quanto il giudice del rinvio non ha menzionato elementi concreti idonei a consentire di accertare specifici rischi relativi alla mancanza di certezza del diritto (v., per analogia, sentenza dell'8 settembre 2010, *Winner Wetten*, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 67).

In particolare, il semplice richiamo a difficoltà finanziarie e amministrative che potrebbero risultare dall'annullamento delle disposizioni contestate nel procedimento principale non è sufficiente a concretizzare considerazioni imperative di certezza del diritto (v., per analogia, sentenze del 18 ottobre 2012, *Mednis*, C- 525/11, EU:C:2012:652, punto 44, e del 10 aprile 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, C- 190/12, EU:C:2014:249, punto 111)».

36 Nel caso di specie, ci si chiede – per il caso in cui risultasse che l'abrogazione dell'esenzione dall'IVA nei confronti dei soli giochi d'azzardo con poste di denaro online viola effettivamente il principio di neutralità in materia di IVA (v. primo motivo) – se gli effetti di tale abrogazione non siano stati mantenuti in violazione del diritto dell'Unione, in quanto sono stati mantenuti «tenuto conto delle difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate provocherebbe» anche se l'annullamento risulta dalla violazione di norme di diritto interno e non del diritto dell'Unione.

37 Inoltre, nella sentenza del 10 aprile 2008, *Marks Spencer* (C-309/06, EU:C:2008:211), la Corte di giustizia ha dichiarato che «qualora uno Stato membro (...) abbia interpretato in modo errato la propria normativa nazionale con la conseguenza che talune forniture o prestazioni, che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione (...) sono state assoggettate all'imposta con applicazione dell'aliquota normale, i principi generali del diritto [dell'Unione], ivi compreso [il principio] della neutralità fiscale, si applicano in modo tale da attribuire all'operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento a tali stesse forniture o prestazioni».

- 38 Nella presente causa occorre chiedersi se il contribuente abbia altresì diritto alla restituzione delle imposte mantenute in violazione della direttiva IVA e del principio di neutralità fiscale.
- 39 Infine, nei limiti in cui l'abrogazione controversa dell'esenzione dall'IVA è stata annullata per violazione di norme di diritto interno, è altresì necessario stabilire se, nella sua qualità di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno», la Cour constitutionnelle fosse tenuta, nonostante tutto, a interpellare la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE.
- 40 Il Tribunale fonderà su tali punti le questioni quinta, quarta e terza.

##### **5. Questioni pregiudiziali:**

- 41 Il Tribunale sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
- 1) Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, mentre restano esenti dall'IVA i giochi d'azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica.
  - 2) Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d'azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, ad eccezione delle lotterie che restano esenti dall'IVA, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornite per via elettronica.
  - 3) Se l'articolo [2]67, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consenta che un organo giurisdizionale di grado superiore decida di mantenere gli effetti di una disposizione di diritto interno che esso annulla a motivo di una violazione del diritto interno senza pronunciarsi sulla violazione del diritto dell'Unione parimenti sollevata dinanzi ad esso e, quindi, senza sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità di tale disposizione di diritto interno con il diritto dell'Unione europea, né chiedere alla Corte di pronunciarsi sulle condizioni in cui esso potrebbe decidere il mantenimento degli effetti di tale disposizione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell'Unione.
  - 4) In caso di risposta negativa a una delle questioni precedenti, se la Cour constitutionnelle potesse, al fine di evitare le difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate avrebbe provocato,

mantenere gli effetti già prodottisi delle disposizioni da essa annullate a motivo della loro incompatibilità con norme nazionali in materia di ripartizione delle competenze, mentre tali disposizioni erano altresì incompatibili con la direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio.

- 5) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se al soggetto passivo possa essere restituita l'IVA che esso ha versato, con riferimento al margine lordo effettivo dei giochi e delle scommesse da esso realizzato, sulla base di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA, e con il principio di neutralità fiscale.

DOCUMENTO DI LAVORO